

(N. 1982)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1957

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'industria italiana della raffinazione del petrolio ha poco più di 20 anni di vita: fino al 1935, infatti, la benzina e gli altri derivati dal petrolio greggio, naturale, erano importati direttamente dall'estero.

Il fabbisogno nazionale di carburanti era d'altronde abbastanza modesto, soprattutto perchè in quell'epoca la motorizzazione era anco-

ra ben lontana dalla diffusione e dallo sviluppo raggiunti nel dopoguerra.

Successivamente sorsero le prime raffinerie (PERMOLIO, R.O.M.S.A., A.G.I.P., AQUILA, I.N.P.E.T., A.N.I.C., ecc.) le quali già nel 1938 furono in grado di immettere in lavorazione 1.605.000 tonnellate di greggio e circa 3 milioni nel 1939, anno in cui venne emanato il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, isti-

tutivo di una imposta sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

La guerra portò alla stasi completa di ogni attività in campo petrolifero, arrecando gravi danni agli stabilimenti, ed ancora nel 1947 le lavorazioni erano stentate, raggiungendo un volume complessivo di appena 1.455.000 tonnellate.

Nell'ultimo decennio la ripresa è stata però rapida: la capacità di raffinazione odierna si fa infatti ascendere a ben 30 milioni di tonnellate anno, compresa la riserva di extra capacità del 30 per cento imposta dall'articolo 15 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1303, ripartita in 35 moderne raffinerie.

A tale complesso sono da aggiungere le molte ditte, esercenti piccoli impianti, autorizzate ad eseguire operazioni di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli minerali, a' sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187.

Correlativamente all'aumento della produzione, alla rapida espansione del consumo ed alle numerose agevolazioni di cui alcune di notevole entità, si è constatato un acuirsi delle evasioni fiscali, in misura sì rilevante da sovvertire ogni previsione del gettito che deriva alle pubbliche finanze e da determinare le gravi sperequazioni nei confronti di coloro che, nel rispetto delle norme vigenti, assolvono regolarmente il debito d'imposta.

Il danno derivante all'Erario dal fenomeno su accennato non può, ovviamente, essere stabilito con esattezza; tuttavia può presumersi, con buon fondamento, che esso sia dell'ordine di alcune decine di miliardi, avuto riguardo all'imponenza del gettito del particolare settore impositivo, che costituisce uno dei capisaldi del sistema tributario italiano.

L'Amministrazione finanziaria non ha mancato di impartire, a più riprese, rigorose istruzioni per rendere uniformi ed efficaci i riscontri sulle estrazioni dei prodotti dagli stabilimenti e l'esercizio della vigilanza sulla effettiva destinazione dei prodotti agevolati agli usi consentiti.

Purtroppo, però, nella pratica attuazione, le direttive impartite non hanno sortito gli effet-

ti desiderati, perchè i sistemi di controllo, consentiti dalle disposizioni vigenti e le sanzioni penali previste dal regio decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, si sono appalesati del tutto inadeguati a fronteggiare la vastità delle frodi, nonchè la sempre crescente temerarietà degli speculatori di ogni genere, i quali, senza alcuno scrupolo, antepongono alle esigenze di un sano ordine economico e sociale la sfrenata bramosia di lucro da cui sono pervasi.

Di qui la necessità di provvedere con assoluta urgenza, e quindi con la procedura straordinaria prevista dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, a porre un argine al dilagare del fenomeno, al fine di evitare che un ulteriore indugio avesse a pregiudicare irrimediabilmente il flusso delle entrate tributarie e l'equilibrio del mercato.

Le considerazioni che precedono giustificano pienamente l'emanazione del regio decreto legge di cui si chiede la conversione.

* * *

Stabilite così le finalità del nuovo provvedimento ed i criteri ai quali esso si ispira, non rimane che accennare brevemente alle disposizioni principali che caratterizzano il provvedimento stesso.

* * *

Con gli articoli 1, 2 e 3 vengono assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria ed alla tenuta di un registro di carico e scarico, a mezzo del rilascio di apposita licenza, i depositi di oli minerali liberi da imposta, le stazioni di servizio e i distributori di carburanti.

Con l'articolo 4 si fa divieto di detenere prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta, nel recinto dei depositi costieri e di quelli interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, nonchè di detenere oli minerali denaturati, che sono esenti da tributo, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi.

Con l'articolo 5 si prescrive che gli oli minerali che hanno assolto il tributo o che ne siano esenti od ammessi ad aliquote ridotte, non possono circolare nel territorio della Repubblica

senza la scorta di un documento che ne legittimi la provenienza, quando il trasporto venga effettuato per un quantitativo superiore a dieci quintali.

Tali disposizioni sono dirette a consentire l'esercizio di un efficace controllo sul commercio, la circolazione e la detenzione dei prodotti petroliferi, e ciò ai fini della prevenzione delle frodi fiscali.

* * *

Con gli articoli 9 e 10 vengono modificati gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e comminate sanzioni restrittive della libertà personale in misura variabile a seconda della gravità dei fatti configurati come reati, oltre la multa, a carico dei responsabili di:

a) fabbricazione o raffinazione clandestina di prodotti petroliferi;

b) sottrazione, con qualunque mezzo, dei prodotti petroliferi all'accertamento od al pagamento dell'imposta di fabbricazione;

c) distrazione ad usi diversi da quelli consentiti di prodotti petroliferi comunque esenti ovvero ammessi al pagamento di aliquota ridotta d'imposta;

d) miscelazione di oli minerali liberi da tributo per l'ottenimento di altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota di imposta superiore a quella assoluta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela stessa;

e) miscelazione di oli minerali non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine per ottenere direttamente od in aggiunta ad oli minerali che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati all'imposta.

Con gli articoli 11 e 12 si stabilisce la pena della reclusione, oltre la multa, per le ipotesi rispettivamente di rigenerazione di oli minerali denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a tributo, e di sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto a colorazione o denaturazione, il prodotto che, di

fatto, non sia stato sottoposto a colorazione o a denaturazione.

Con le norme innanzi illustrate si è inteso reprimere con sanzioni adeguate le forme più gravi ed allarmanti di frodi fiscali che si verificano nel particolare settore.

* * *

Non si sono poi volute trascurare le infrazioni meno pericolose al fine di rendere il provvedimento quanto mai aderente alle finalità che si intendono perseguire.

Infatti con gli articoli 13, 14 e 15 vengono stabilite pene per la omessa denuncia dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio o degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti; per la detenzione di oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per godere dell'esenzione fiscale, nonché per il trasporto degli oli minerali in genere che non siano accompagnati dal certificato di provenienza.

Con l'articolo 16 si stabiliscono nuove norme per il computo dei cali di giacenza e si sanciscono le pene per le eventuali eccedenze o deficienze riscontrate rispetto al carico contabile.

Con gli articoli 19, 20, 21 si stabiliscono le pene per la tardiva presentazione della denuncia prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, per la modificazione, non autorizzata, degli impianti, e per la mancata prestazione delle prescritte cauzioni, entro il termine fissato dall'Amministrazione finanziaria.

* * *

Con l'articolo 22 si stabilisce l'obbligazione civile a carico dell'esercente non solo per le ammende ma anche per le multe inflitte al personale da lui dipendente o sottoposto alla sua autorità, direzione o vigilanza, che risulti insolubile, in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale nonché agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Con gli articoli 23 e 24 si prevede una tolleranza per l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del provvedimento al fine di consentire agli esercenti di provvedere alla sistemazione dei depositi doganali e

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privati, ed alla Amministrazione di rilasciare le licenze, i certificati di provenienza ed i registri di carico e scarico.

Infine con l'articolo 25 si dispone, fra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 30 del regio decreto legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente la definizione amministrativa delle violazioni.

* * *

Il Governo, quindi, nella convinzione di aver servito anche in questo campo gli interessi superiori del Paese, confida che il Parlamento vorrà convertire in legge il suindicato decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 maggio 1957.

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare misure per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio;

DECRETA

Art. 1.

Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

- a) l'impianto e l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacità superiore ai 10 metri cubi;
- b) l'impianto e l'esercizio delle stazioni di servizio e dei distributori stradali di carburanti;
- c) l'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali.

La denuncia deve essere corredata della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione a' sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 2.

La denuncia di cui all'articolo 1, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante, in genere, già esistenti, deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che fossero istituiti posteriormente a tale data, la denuncia di cui all'articolo 1 deve essere presentata

al predetto Ufficio tecnico almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

Art. 3.

I titolari dei depositi di olii minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, di cui all'articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza annuale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

La licenza di esercizio può essere sospesa dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto.

La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio.

Art. 4.

È fatto divieto di detenere olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, nei recinti dei depositi costieri ed interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, nonchè nei recinti delle raffinerie, salvo, per queste ultime, quanto disposto dall'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il Ministero delle finanze può consentire tuttavia agli esercenti dei depositi indicati al primo comma di includere, nelle aree dei depositi stessi, serbatoi od altri recipienti contenenti derivati petroliferi comunque esenti da imposta, a condizione che gli esercenti medesimi eseguano le opere di modificazione che l'Amministrazione riterrà necessario prescrivere per ottenere la netta separazione tra il parco dei serbatoi e relative attrezzature vincolati al regime fiscale ed il nucleo dei recipienti in cui sono contenuti i prodotti petroliferi esenti.

È altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, olii minerali denaturati destinati ad usi agevolati.

Art. 5.

In tutto il territorio della Repubblica gli olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, o sono esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o sono ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, non possono circolare in quantità superiore a dieci quintali ove non siano accompagnati dal certificato di provenienza.

Qualora gli olii minerali indicati al comma precedente siano destinati ai depositi ed agli altri esercizi di cui all'articolo 1, l'introduzione di essi non è consentita se i prodotti medesimi non sono scortati dal certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il certificato di provenienza — recante, fra l'altro, il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e la specie dei recipienti contenenti i prodotti, con le rispettive marche e cifre numeriche, il nome e cognome del destinatario e il luogo preciso di destinazione della merce, l'itinerario da seguire e il termine utile per giungere a destinazione — deve essere custodito dal vettore per essere esibito durante il percorso, su richiesta degli organi di controllo, e poi consegnato al destinatario del carico.

Art. 6.

I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e presso i depositi doganali, nonché dai Comandi territoriali della Guardia di finanza.

Art. 7.

Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di olii minerali denaturati devono dare cauzione corrispondente all'intera imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere immesso in serbatoi o custodito in fusti.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidità, per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purchè esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi.

Art. 8.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo 1, ai fini dei riscontri delle erogazioni.

Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'articolo 1, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà, redigendo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'esercente o dal suo rappresentante, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare campioni degli olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fon-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dato sospetto di violazioni costituenti reato ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché del presente decreto.

Art. 9.

I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

« Art. 22. — Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decupio dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al primo comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decupio dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo, quinto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23. — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Art. 10.

Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

« Art. 23-bis. — Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

La condanna importa per l'utente la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23-ter. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Art. 11.

Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a tributo, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio, nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

La multa prevista dal precedente comma è commisurata, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione ed a quelli complessivamente rigenerati, anche se e comunque esitati, altresì ai prodotti denaturati rinvenuti sul posto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, i prodotti e le materie oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 12.

Chiunque sottrae prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto a colorazione o denaturazione il prodotto che, di fatto, non sia stato colorato o denaturato a norma delle disposizioni in vigore, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a tre milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava sottrarre al pagamento dell'imposta, nonchè le attrezzature ed i mezzi adoperati per perpetrare la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 13.

Chiunque è titolare di un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire trecentomila.

Se nella verifica dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvenivano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni del presente articolo sono stabilite in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

Art. 14.

Chiunque detiene oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per essere ammessi, in esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, agli usi previsti dalla tabella A, lettera c), numeri 1 e 2, lettera e), numero 4, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta o sovrimposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Gli oli minerali sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

Art. 15.

Chiunque trasporta oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza documento di scorta o con documento scaduto di validità ovvero insufficiente od irregolare nei casi in cui esso sia prescritto, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Gli olii minerali anzidetti ed i mezzi di trasporto sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

Art. 16.

Negli inventari degli olii minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, è ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiore alla misura percentuale annua dell'1 per cento, riferita al peso degli olii introdotti nei depositi e sub-depositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente.

Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito.

Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza riscontrata eccede l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione evasa, con la multa fino a lire un milione.

Se la deficienza è superiore al 10 per cento la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Qualora si rinvenivano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate.

Se le eccedenze sono superiori al 10 per cento la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni dei commi quarto e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

Art. 17.

Il vettore che, durante il trasporto, rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'articolo 5 del presente decreto o rifiuta di consegnarlo al destinatario della merce, è punito con la multa da lire cinquantamila ad un milione in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

Art. 18.

Chiunque, in qualsivoglia modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali ove si trasformano, rettificano, elaborano oli minerali o residui provenienti dalla lavorazione degli oli medesimi, nonchè nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti, indicati nell'articolo 1, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

Art. 19.

I titolari dei depositi, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo comma dell'articolo 2, che presentino la denuncia di cui all'articolo 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

Art. 20.

Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

Art. 21.

Il fabbricante o il commerciante di prodotti petroliferi, o l'esercente il deposito o sub-deposito di oli minerali denaturati che omette di prestare, rispettivamente, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dagli articoli 7 e 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del presente decreto, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore al doppio nè superiore al quintuplo dell'importo delle cauzioni da prestarsi.

Art. 22.

Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza, e risulti insolubile in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale, nonchè agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 23.

Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonché dei depositi liberi di prodotti petroliferi, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 4, è concesso, a decorrere dalla data medesima, un termine di giorni 180.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 3, 5, 7 del presente decreto avranno effetto a partire dal 60° giorno dalla entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 25.

Sono abrogati l'articolo 30 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1957.

GRONCHI

SEGNÍ — ANDREOTTI — MORO — COLOMBO — CORTESI.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.